

ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI DEL CONCORSO PER ESAMI DEL COMUNE DI MONTEFORTINO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA A TEMPO PIENO E DETERMINATO CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1 – UFFICIO SISMA.

L'anno 2020, il giorno, del mese di....., con il presente atto convenzionale a valere tra le parti ad ogni effetto,

Il Comune di MONTEFORTINO (FM), con sede legale in Via roma, 21, codice fiscale 00400660445, nella persona del Sindaco Ciaffaroni Domenico, nato a Montefortino (FM) il 08.09.1958, residente a Montefortino (FM) in Località Collina, 12, legalmente rappresentato dal Responsabile, domiciliato per la carica presso la sede comunale, in virtù della deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 03.10.2020, esecutiva, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di MONTALTO DELLE MARCHE (AP), con sede legale in Piazza Umberto I, 2 codice fiscale 80000490443, partita IVA 00430550442, nella persona del Sindaco MATRICARDI DANIEL, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 05.02.1984, residente a Montalto delle Marche (AP) in via Roma n. 7, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Montalto delle Marche, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto,

PREMESSO che:

- il Comune di Montalto delle Marche, con deliberazione G.C. n. 87/2020 esecutiva, ha approvato il programma di fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022, prevedendo tra l'altro, la copertura del posto vacante della propria dotazione organica di un posto di categoria giuridica D, profilo professionale di Istruttore direttivo tecnico UFFICIO SISMA;
- il Comune di Montefortino, a seguito di indizione di pubblico concorso, con determinazione del Responsabile n. 60 del 19/03/2019, avente ad oggetto "Crisi sismica ottobre 2016. Pubblica selezione per titoli e colloqui, finalizzata alla formazione di una graduatoria, per l'eventuale assunzione a tempo determinato di n. 1 istruttore direttivo tecnico (cat. D) pos. econ. D2, per gli adempimenti post sisma. Approvazione graduatoria finale di merito" ha approvato la graduatoria di merito per la copertura di un posto di categoria giuridica D1, a tempo DETERMINATO e pieno, profilo professionale di Istruttore direttivo Tecnico per gli adempimenti post sisma;
- l'utilizzo della graduatoria è autorizzato dal candidato collocato dal 2° posto degli idonei;

VISTI:

l'art. 9 della Legge n. 3/2003 e l'art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003 che disciplinano la possibilità di utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le Amministrazioni stesse;

l'art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003, che nel disporre la proroga dei termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, ha stabilito che *"In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate"*;

l'art. 1, comma 362, della citata Legge n. 145/2018, n. 145, secondo cui “...Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;

2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;

c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;

d) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;

e) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;

f) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;

g) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria ...”;

- l'art. 1, comma 361, della citata Legge n. 145/2018, n. 145, modificato dall'art. 14-ter, comma 1 del D.L. n. 4/2019, convertito in l. n. 26/2019, secondo cui: “Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori...omissis.....”;
- l'art. 1, comma 365, della citata Legge n. 145/2018, n. 145, così come modificato dall'art. 9-bis, comma 1, lett. a), D.L. 14/12/2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/02/2019, n. 12, il quale prevede che “La previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge... omissis.....”;
- l'art. 1, comma 363, della citata Legge n. 145/2018, n. 145, che ha abrogato, con decorrenza dal 01/01/2019 il comma 3-ter dell'art. 4 del D.L. n. 101/2013, che stabiliva la possibilità per i vincitori e gli idonei delle graduatorie, l'applicazione dell'art. 3, comma 61, terzo periodo della Legge n. 350/2003;
- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6351 del 13/03/2004 che ritiene possibile “utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione”;
- la deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Umbria n. 124/2013/PAR, da cui si evince che, per l'utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altri Enti, il “previo accordo”, di cui all'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, non si richiede che lo stesso intervenga ad una data anteriore alla “approvazione della graduatoria” o alla “indizione della procedura concorsuale”; “... ciò che davvero rileva, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in rassegna, non è tanto (e non è solo) la data in cui le “amministrazioni interessate “devono raggiungere il “previo accordo”, quanto piuttosto che “l'accordo” stesso (che comunque deve intervenire prima dell'utilizzazione della graduatoria) si inserisca in un chiaro e trasparente

procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuale di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle regole di “concorsualità” per l’accesso ai pubblici uffici;

- il parere n. 3/2019 della sezione regionale della Corte dei Conti Sardegna, la quale ha espresso l’orientamento secondo cui il l’art. 1, comma 363, della citata Legge n. 145/2018, n. 145 avrebbe abrogato espressamente l’art. 4 del D.L. n. 101/2013, nonché la norma da quest’ultimo richiamata, tale essendo l’intenzione del legislatore, come desumibile dalla regola generale di cui di cui al comma 361 dell’art. 1 della L. n. 145/2018; tenuto conto che i pareri della Corte dei Conti non hanno un posto nelle fonti del diritto, si può affermare, dalla lettura combinata dei commi 361 e 363, la tesi diversa secondo cui è vero che la norma ha vietato lo scorrimento delle graduatorie, ma solo per quelle dei concorsi banditi dall’01/01/2019, mentre resta intatta la facoltà di scorrimento di quelle dei concorsi precedenti, banditi entro il 31/12/2019;

RICHIAMATE la deliberazione di Giunta comunale n..... del 03.10.2020 esecutiva, del Comune di Montefortino e la deliberazione di G.C. n. 107 del 31.08.2020, esecutiva, del Comune di Montalto delle Marche, con le quali è stato approvato lo schema del presente accordo;

Tutto ciò premesso;

Le parti, così come sopra costituite, stipulano fra di loro il seguente accordo:

Art. 1

Il Comune di Montalto Marche utilizza la graduatoria, in corso di validità, degli idonei del concorso pubblico indetto dal Comune di Montefortino e approvata con determinazione n. 60 del 19/03/2019 per la copertura di un posto di categoria giuridica D, profilo professionale di Istruttore direttivo tecnico per gli adempimenti post sisma, a tempo determinato e pieno.

Art. 2

Ai fini di cui al precedente art. 1, il Comune di Montefortino fornisce al Comune di Montalto delle Marche le generalità ed i recapiti dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria; il Comune di Montalto delle Marche provvede a contattare il primo degli idonei non assunti, con richiesta di atto formale di disponibilità.

Art. 3

Il Comune di Montalto delle Marche si impegna alla tempestiva comunicazione al Comune di Montefortino dell’avvenuta assunzione.

Art. 4

Ciascuno dei candidati interpellati sarà considerato rinunciatario qualora non si adoperi, entro il termine che verrà concesso dal Comune di Montalto delle Marche:

- ad esprimere il proprio assenso all’assunzione presso il Comune di Montalto delle Marche, con la decorrenza che il predetto Ente avrà stabilito;
- a presentare la dichiarazione da cui si evinca la sussistenza dei requisiti necessari per essere assunti presso il Comune di Montalto delle Marche;
- a stipulare il contratto individuale di lavoro subordinato, presentandosi presso il Comune di Montalto delle Marche nella data che il predetto Ente avrà stabilito.

La rinuncia non pregiudicherà la posizione del candidato medesimo nella graduatoria del Comune di Montefortino, ma consentirà al Comune di Montalto delle Marche di interpellare, nell'ordine, i candidati successivi utilmente collocati in graduatoria.

Art. 5

La procedura di utilizzo della graduatoria concorsuale deve avvenire nel rispetto delle norme di legge relative all'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti, della normativa finanziaria concernente le assunzioni del personale nelle pubbliche amministrazioni, nonché nel rispetto dei principi in materia di programmazione triennale dei fabbisogni di personale e in coerenza con i vincoli posti dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria del Comune di Montalto delle Marche.

Art. 6

Il presente accordo ha una durata limitata al periodo di validità della graduatoria concorsuale che ne costituisce l'oggetto e la finalità.

Ciascuna parte, in caso di inosservanza degli impegni reciproci ovvero venute meno le esigenze che l'hanno giustificato, può recedere dal presente accordo, previa comunicazione scritta con un periodo di preavviso di trenta giorni.

Art. 7

A seguito della comunicazione di cui all'art. 2 del presente accordo, il Comune di Montalto delle Marche assume la titolarità del trattamento dei relativi dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., e del Regolamento UE 2016/679 con conseguenti obblighi in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti.

Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16 - allegato B - del D.P.R. n. 642/1972 e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634/1972.

Il presente accordo, sottoscritto in maniera autografa o digitalmente dalle parti come innanzi costituite, avrà efficacia a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione.

IL COMUNE DI MONTEFORTINO

IL COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

.....

.....